

CAPITOLO VIII.

Potere dei Pontefici di levare od aggiungere qualunque intercalazione, e cicli di Numa abbandonati.

Ben presto i Pontefici acquistarono maggiore diritto: siccome il potere loro accordato d' intercalare un giorno di più non bastava per evitare il concorso delle none di tutto l' anno co' giorni di mercato , il senato si giovò probabilmente di questo motivo per accrescere la loro autorità; e sotto pretesto di procurar ad essi un altro mezzo di provvedere a tale inconveniente , si permise loro di aggiungere o sopprimere , quand' essi lo giudicassero necessario , tutta intera l' intercalazione , nè fu più ristretta ad un solo giorno , ma a tutto intero un mese la loro facoltà di prolungare od accorciar l' anno.

Macrobio , dopo di avere spiegato il diritto concesso ai Pontefici d' intercalare un giorno , aggiunge (1) che fuvvi un tempo in cui per motivi di superstizione , fu ommessa affatto qualunque intercalazione : che alcune volte veniva essa accordata , o riusata dai sacerdoti a titolo di favore , secondo ch' essi volevano giovare o nuocere ai riscotitori dei diritti della repubblica , e aumentare o diminuire la percezione dei propri , e gli anni della lor carica .

Dice Censorino (2) che da quando si lasciò ai Pontefici la cura dei fasti , la più parte o per odio verso i magistrati onde abbreviare la loro magistratura o per favore e ad oggetto di prolungarla , e procurar guadagno od occasionar perdita ai gabellieri , intercalarono più o meno ,

(1) *Macrob. lib. I. Saturnal. cap. 24.* *Vecum fuit tempus cum propter superstitionem intercalatio omnis omissa est. Nonnunquam vero per gratiam sacerdotum qui publicanis proferri vel imminui consulto anni dies volebant, modo auctio, modo retractio dierum proveniebat.*

(2) *De die natal. cap. 20.* *Quod delictum ut corrigetur, Pontificibus datum est negotium, eorumque arbitrio intercalandi ratio permissa est; sed horum plerique ob odium vel gratiam, quo quis magistratu ciuius abiret, diutius fungetur, aut publici redemptores ex anni magnitudine in lucro damnove essent, plus minusve ex libidine intercalando, rem sibi ad corrigendum mandatam, ultro deptavarunt.*